



**Distretto Sociale Sud Est Milano**



**Carpiano  
Cerro al Lambro  
Colturano  
Dresano  
Melegnano  
San Donato Milanese  
San Giuliano Milanese  
San Zenone al Lambro  
Vizzolo Predabissi**

## **AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE – L.112 DOPO DI NOI – DGR XI/6218/2022**

**Approvato con Determinazione n. 167 del 29.05.2023**

### **1. PREMESSA**

Si rende noto che a partire dal giorno **05.06.2023**, sino ad esaurimento risorse, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle Misure in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, come previsto dalla DGR XI/ 6218/2022.

Si identifica quale prima finestra per la presentazione delle domande la data del **05.06.2023**.

Qualora a chiusura della finestra per la presentazione delle domande rilevassero fondi residui verranno riaperti i termini di presentazione attraverso nuovo avviso pubblico.

Le domande, corredate dagli allegati richiesti, potranno essere presentate entro i termini previsti all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del cittadino richiedente.

Il presente documento definisce le modalità di accesso alla misura per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare riferite alle risorse del Fondo Dopo di Noi annualità 2022.

Il presente Avviso è redatto secondo le Linee Operative Locali vigenti approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di San Giuliano Milanese con deliberazione n°8 del 25.11.2020.

### **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Sono destinatari degli interventi a valere sul presente Avviso i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese e cioè Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, che presentano i seguenti requisiti:

1. Disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, non determinata dal naturale invecchiamento e da patologie connesse dalla senilità;
2. età compresa tra i 18 e i 64 anni;

### 3. Prive di sostegno familiare, in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno familiare;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

**Possono presentare domanda in favore dei destinatari dell'intervento, come sopra specificato, i seguenti soggetti:**

- le persone con disabilità e/o le loro famiglie, o chi garantisce la protezione giuridica (Amministratore di sostegno, Tutore), per Interventi Strutturali e per Interventi Gestionali di Residenzialità;
- i Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni di persone con disabilità, gli Enti del Terzo Settore ed altri enti pubblici o privati per Interventi Strutturali e per Interventi Gestionali;

Gli Enti di Terzo Settore interessati ad operare in tal senso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017 e della DGR 3404/2020 e successive integrazioni;
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14°aggiornamento).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente bando, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale.

A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione multidimensionale è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa, al fine di individuare le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Pertanto, in caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi, ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale esaminarle in sede di Valutazione Multidimensionale, prevedendo un coinvolgimento diretto degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Sarà cura e responsabilità dell'Ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

### **3. INTERVENTI FINANZIABILI**

I sostegni attivabili a favore delle persone disabili gravi sono articolati in due macro-sezioni:

1) INTERVENTI GESTIONALI che comprendono:

- **percorsi di accompagnamento all'autonomia e di consulenza a sostegno delle relazioni familiari**, rivolto sia alla persona con disabilità per aiutarla a sviluppare e consolidare competenze e capacità della vita adulta, sia alla famiglia per "accompagnarla" nella presa di coscienza del percorso di autonomia del proprio familiare con disabilità e prepararsi gradualmente all'emancipazione dal contesto familiare. Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare periodi di "distacco" programmato dal nucleo familiare (es. week end di autonomia, vacanze, ecc).
- **supporto alla residenzialità** in Gruppo appartamento con Ente Gestore; in Comunità alloggio sociali e Comunità sociosanitarie per disabili; in Gruppo appartamento autogestito; in soluzioni residenziali di Cohousing/Housing.

I gruppi appartamento e le soluzioni di cohousing/housing devono presentare le seguenti caratteristiche:

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
  - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
  - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
  - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
  - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
  - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
  - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di Comunità Alloggio sociali per disabili (CA) e di Comunità Sociosanitarie per disabili (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'Ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;

- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nelle immediate risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni, come indicato nella deliberazione regionale, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

- **ricoveri di pronto intervento/sollievo.**

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre Unità d'Offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria). In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica);

2) **INTERVENTI STRUTTURALI** che comprendono:

- **il sostegno del canone di locazione/spese condominiali;**
- **l'adeguamento per la fruibilità dell'ambiente domestico** (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza), attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione.

Gli immobili/unità abitative in oggetto degli interventi di cui a presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se usato per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare.

In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

Si rinvia all'**Allegato n.1** per le tipologie di sostegno erogabili.

### **PRIORITÀ DI ACCESSO**

In aderenza ai criteri stabiliti dal Decreto Ministero delle Politiche sociali del 23 novembre 2016 all'art. 4, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia che verranno indicati nei singoli sostegni;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Inoltre, sono date sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3):

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
- persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e del Piano Operativo Regionale sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

Saranno poi applicati i criteri indicati dalla DGR 6218/2022 relativamente ai singoli sostegni:

- a) per l'accompagnamento all'autonomia rispetto all'età avranno priorità le persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni;

b) per il supporto alla residenzialità la priorità è la condizione di persone:

1. già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
2. persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti ulteriori priorità:
  - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
  - in cluster d'età 45-64 anni.

Rispetto alla Fragilità, per quanto attiene la residenzialità hanno la priorità le persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

#### **4. RISORSE**

L'ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese mette a disposizione per il presente Avviso complessivi € **116.065,00** per i progetti Dopo di Noi di cui alla DGR 6218/2022, più eventuali residui delle annualità precedenti indicati nella determina di approvazione del presente Avviso, come di seguito distribuite:

- 85% delle risorse per interventi gestionali di cui:
  - 40% per percorsi autonomia
  - 50% per sostegno residenzialità
  - 10% per pronto intervento/sollievo;
- 15% delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali; spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica); riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

Nel caso in cui non venissero presentate domande su alcune aree di intervento, le risorse destinate verranno utilizzate per finanziare tutte le domande presentate fino ad esaurimento risorse.

In linea con le disposizioni del Piano Operativo, previa verifica e conferma da parte dell'equipe multidisciplinare, verrà data priorità di valutazione di finanziamento alle progettazioni in continuità con le annualità precedenti e nello specifico:

- alla copertura delle progettualità che già prevedono la residenzialità delle persone con disabilità, secondo le tipologie previste dalla normativa specifica;
- alla copertura della seconda annualità di finanziamento (se del caso) delle progettazioni finanziate ai sensi dell'Avviso distrettuale 2021 – DGR 4749/2021;
- alla copertura (se del caso) della terza annualità di finanziamento per le sole progettazioni che prevedono l'effettivo passaggio da azioni di "accompagnamento all'autonomia" a progettazioni di "residenzialità" così come previste dalla normativa sul Dopo di noi.

La quota di finanziamento residua verrà utilizzata a copertura delle nuove richieste di finanziamento utilizzando il criterio dell'ordine cronologico di protocollazione e comunque previa valutazione multidisciplinare.

Il suddetto budget è a valere sia per le misure a cui accedono i singoli cittadini che a quelle a cui accedono i Comuni, le associazioni di famiglie di persone disabili, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore ed altri enti pubblici o privati.

Non potranno presentare richiesta di finanziamento ai sensi del presente Avviso le progettualità già finanziate con DGR 4749/2021 e non ancora concretamente avviate alla data di pubblicazione del presente Avviso.

## **5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande saranno accettate in base all'ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande verranno valutate nel mese successivo alla presentazione della domanda, tenuto conto dell'ordine di ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui le domande di richiedenti che presentano i requisiti di cui sopra fossero superiori ai fondi disponibili, i contributi verranno assegnati nell'ordine di ricevimento delle stesse. In caso di domande pervenute nella medesima data, e in caso di risorse insufficienti, verranno considerate prioritarie quelle con ISEE inferiore.

A.S.S.E.MI. - Ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale di San Giuliano Milanese— a seguito della valutazione multidimensionale del Servizio Sociale Professionale, anche in integrazione con professionisti di ASST Melegnano e della Martesana, procederà con proprio atto a determinare il beneficio e ad assumere la spesa.

## **6. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE**

Con decorrenza dal 05.06.2023 è possibile presentare le domande, debitamente compilate dai richiedenti su apposito modulo e consegnate presso il proprio Comune di residenza, corredate degli allegati obbligatori indicati nell'**Allegato A** (l'assenza di tutti gli allegati comporterà la non validazione dell'istanza alla data di consegna – la domanda potrà essere comunque ripresentata con nuovo protocollo)

Si specifica che l'ISEE se non presente tra gli allegati all'atto della domanda, non costituirà causa di respingimento dell'Istanza, ma potrà essere richiesto ad integrazione documentale nella fase di valutazione progettuale.

Gli interventi sono erogati previa valutazione multidimensionale effettuata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, anche in raccordo con i professionisti individuati dall'ASST territorialmente competente, e successiva predisposizione di un Progetto Individuale sottoscritto dal beneficiario o suo tutore e/o familiare.

**Si sottolinea inoltre che la domanda non dà certezza di erogazione della Misura, ma permette di accedere alla fase di valutazione multidimensionale da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, indispensabile per l'erogazione come da DGR 6218/2022.**

## **7. REVOCA DELLA MISURA**

Il beneficiario / familiare/ Ente di riferimento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale comunale ogni variazione che comporti la modifica sostanziale del Progetto.

Il finanziamento delle misure sarà revocato in seguito a:

- cambio di residenza del beneficiario in altro Comune al di fuori dell'ambito distrettuale;
- ricovero in struttura residenziale in lungodegenza e comunque per periodi superiori ai 30 gg, per le Misure che non prevedono questo requisito;
- decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non verrà corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16 del mese gli eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese);
- acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto previsto nel Progetto Individualizzato in termini di interventi e budget previsti.

## **TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Titolare del trattamento è A.S.S.E.MI Azienda Sociale Sud Est Milano con sede in via Sergnano 2, 20097 San Donato Milanese.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione di contributi per realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso dei comuni o di A.S.S.E.MI o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento nonché agli adempimenti conseguenti.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati forniti per le già menzionate finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- ad A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano con sede in via Sergnano 2, 20097 San Donato Milanese,
- al Responsabile per la protezione dei dati personali di A.S.S.E.MI. (Data Protection Officer - "DPO") alla seguente casella mail: [dpo-assemi@ifortech.com](mailto:dpo-assemi@ifortech.com).

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE**

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web aziendale di A.S.S.E.MI. [www.incrociomuni.it](http://www.incrociomuni.it) e all'Albo Pretorio on-line dei Comuni coinvolti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Cassuto, Direttore di A.S.S.E.MI.

San Donato M.se, 29.05.20233

**Il Direttore di A.S.S.E.MI.**  
**Alessandro Cassuto**  
**[Firmato digitalmente]**